

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di aprile.

27 aprile 2023

In Bergamo, alla Via Stezzano n.87, nei locali della Società presso il "Kilometro Rosso" alle ore diciassette e minuti dieci.

Avanti a me Dr. JEAN-PIERRE FARHAT, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Gritti Fabio Angelo, nato a Bergamo il giorno 11 dicembre 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

"GRIFAL S.p.A."

con sede legale in Cologno al Serio, Via XXIV Maggio n.1, capitale versato Euro 1.142.156,10, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, C.F.: 04259270165, REA N. BG-448878, le cui azioni sono quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan", gestito da "Borsa Italiana S.p.A.".

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare lo svolgimento dell'assemblea straordinaria della predetta Società, convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo in unica convocazione,

premesso che

Convocazione e formalità connesse

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 12 aprile 2023 sul sito internet della Società (www.grifal.it) e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" ai sensi dell'art.12 comma 3 dello Statuto, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente, il cui contenuto si intende ivi richiamato;

- la Società:

a) non ha optato per il ricorso alla figura del c.d. Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998;

b) la legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 24 aprile 2023), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'In-

termediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire deleghe ai sensi di Legge e di Statuto, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- la record date, volta a determinare la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea, è dunque stata fissata al giorno 18 aprile 2023;

Organi sociali e formalità connesse

Ciò preliminarmente esposto, il Presidente prosegue quindi dando atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti, i Consiglieri: Roberto Gritti, Andrea Cornelli, Luigi Mario Daleffe e Giulia Gritti;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, il Presidente Fabio Mischi ed i Sindaci effettivi Mario Papalia e Ugo Venanzio Gaspari;

- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, ove richiesto, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per l'odierna Assemblea;

- sono poi presenti i soci:

- * "G-QUATTROVE S.R.L.", con sede legale in Cologno al Serio, Via XXIV maggio n.1, rappresentata dal legale rappresentante signor Gritti Alfio, per numero 7.218.167 azioni, pari al 63,198% circa del capitale sociale;

- * "BANOR SICAV", rappresentato per delega, socio portatore di n. 125.000 azioni, pari all'1,094% circa del capitale sociale;

- * "AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.", rappresentato per delega, socio portatore di n. 46.000 azioni, pari allo 0,403% circa del capitale sociale;

- * "AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES", rappresentato per delega, socio portatore di n. 140.500 azioni, pari all'1,230% circa del capitale sociale;

- * "MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA", rappresentato per delega, socio portatore di n. 454.950 azioni, pari al 3,983% circa del capitale sociale;

- * Lucchini Stefano, in proprio, socio portatore di n.1.000 azioni pari allo 0,009% circa del capitale sociale;

- * D'Ubaldo Claudio, in proprio, socio portatore di n.25.000 azioni pari allo 0,219% circa del capitale sociale;

- * Ranghetti Giuseppe, in proprio, socio portatore di n.1.000 azioni pari allo 0,009% circa del capitale sociale;

- * Frattini Paolo, rappresentato per delega, socio portatore di n.21.000 azioni pari allo 0,184% circa del capitale sociale;

- * "4AIM SICAF S.p.A.", rappresentato per delega, socio porta-

tore di n. 137.400 azioni, pari all'1,203% circa del capitale sociale;

* Massieri Alberto, in proprio, socio portatore di n.500 azioni pari allo 0,004% circa del capitale sociale;

* Cavrini Andrea, in proprio, socio portatore di n.19.000 azioni pari allo 0,166% circa del capitale sociale; le deleghe, previo controllo della loro regolarità, vengono ritirate dal Presidente per essere acquisite agli atti sociali;

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso (ex art. 12 del vigente Statuto rispettivamente commi 7 e 6);

Capitale e formalità connesse

- il capitale sociale è pari ad Euro 1.142.156,10 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 11.421.561 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- le azioni ordinarie della Società sono attualmente negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." e sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-bis Cod.Civ.;

- le azioni della Società sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D.Lgs. 58/1998;

- "GRIFAL S.p.A." detiene n.23.873 azioni proprie;

- la Società non è a conoscenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis Cod.Civ.;

- la documentazione relativa all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società; in particolare, sono state messe a disposizione del pubblico in data 12 aprile 2023 le relazioni illustrative degli amministratori relative al primo e secondo punto dell'ordine del giorno, redatte ai sensi di Legge, allegate al presente verbale rispettivamente sotto **le lettere "A" e "B"**, unitamente alla relazione illustrativa sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso allegata al presente verbale sotto **la lettera "C"**;

- secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute ai sensi di Legge, possiede, direttamente, azioni di voto in misura "significativa", ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dell'articolo 9 dello Statuto e di regolamento:

* "G-QUATTROVE S.R.L.", con sede legale in Cologno al Serio, Via XXIV maggio n.1, per numero 7.218.167 azioni, pari a circa il 63,198% del capitale sociale;

- ai sensi dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a intervenire all'Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe eventualmente raccolte ed acquisite;

- non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;

- dal verbale assembleare e dai documenti ad esso allegati risulteranno:

* l'elenco nominativo degli azionisti presenti per delega in Assemblea, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

* i voti favorevoli, contrari o astenuti espressi, il tutto nell'allegato sotto **la lettera "D"**, distinto nelle singole votazioni;

- dal momento che, come sopra precisato, la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella relativa relazione illustrativa degli amministratori.

Tanto richiamato, il Presidente:

- dà atto che, alle ore 17 e minuti 27 sono presenti, in proprio o per delega, n. 12 aventi diritto, rappresentanti n. 8.189.517 azioni ordinarie aventi diritto di voto in Assemblea, pari al 71,702% circa delle azioni costituenti l'intero capitale sociale (come da elenco dettagliato allegato al presente verbale sotto la lettera "D"); e

- dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti sotto riprodotti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 2.000.000,00 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'Assemblea.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto ed a richiesta degli intervenuti, il signor Fabio Angelo Gritti, mentre io Notaio redigo il presente verbale a norma di Legge.

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - constata e mi fa constatare, ed io Notaio ne prendo e ne dò atto, la regolarità dell'odierna seduta, stante le dichiarazioni di cui sopra in tema di intervento di Organo Amministrativo, Organo di controllo e Capitale Sociale.

A questo punto si passa alla fase di discussione assembleare e votazione.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente espone il contenuto del primo punto posto all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente procede con una disamina sintetica delle relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione in previsione della presente assemblea, rinviando per il dettaglio al contenuto delle stesse.

Procede, altresì, a dare lettura del testo dei novellati articoli 6 e 9 dello Statuto sociale. Avuto specifico riferimento all'articolo 6, io Notaio sono invitato dal Presidente ad illustrare il contenuto e la portata giuridica della Massima n.184 della Commissione Studi Societari del Consiglio Notarile di Milano.

Riprende la parola il Presidente il quale precisa che, alla luce di quanto indicato nella predetta Massima, tale modifica statutaria è causa di diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), Cod. Civ. e che, come risulta dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2023, il valore di liquidazione delle azioni spettante ai soci che eserciteranno il recesso è pari ad Euro 2,43 per ciascuna azione; detto valore viene comunicato a beneficio di ciascun socio ai sensi dell'art. 2437-ter comma 5.

L'efficacia della delibera di modifica statutaria (limitatamente al "PRIMO TESTO DI DELIBERA") è subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive del mancato esercizio, nel termine di Legge e di Statuto, del diritto di recesso da parte dei soci di Grifal che comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione, e della mancata contestazione sul valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 6, cod. civ..

In particolare, udita l'esposizione del Presidente, viene proposto il seguente

PRIMO TESTO DI DELIBERA

"- di modificare gli articoli 6 e 9 dello statuto sociale, articoli che, nel testo aggiornato, assumeranno il seguente letterale tenore:

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

In deroga al principio generale di un diritto di voto per azione, ciascuna azione dà diritto a tre voti a condizione che: (i) entro 60 giorni dalla record date di cui all'articolo 83-sexies TUF relativa all'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023 l'azionista abbia formulato una richiesta alla Società in tal senso ("Richiesta"), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (ii) tale Richiesta sia stata corredata dalla comunicazione attestante il possesso continuativo delle azioni per le quali è stata effettuata la Richiesta, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), dalla record date alla data della Richiesta, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto potrà esercitare tre voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile.

La maggiorazione del diritto di voto si conserva nei seguenti casi:

- a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- e) trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
- f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria;
- g) trasferimento a società interamente controllata.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando

inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista controllata; fermo restando che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze indelegabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) dei diritti di voto, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero, in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data in cui la società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto così come previsto nell'articolo 6 del presente Statuto.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni ovvero i diritti di voto per cui non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.";

- di prendere atto che l'efficacia della delibera di modifica statutaria è subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive del mancato esercizio, nei termini di Legge e di Statuto, del diritto di recesso da parte dei soci di Grifal che comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione, e della mancata contestazione sul valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 6, cod. civ.";

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; all'ottenimento dell'approvazione di legge per la delibera di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e a adottare ogni formalità necessaria per la gestione delle azioni a voto maggiorato, ivi inclusa la predisposizione di eventuali elenchi.

Esposto il PRIMO TESTO DI DELIBERA, il Presidente apre la discussione assembleare sul punto.

Interviene il socio Claudio D'Ubaldo il quale chiede chiarimenti riguardo le motivazioni all'origine dell'introduzione del voto maggiorato e se questo sia propedeutico alla discesa dell'azionista "G-QUATTRONOVE S.R.L." al di sotto della soglia del 50%.

Riprende la parola il Presidente il quale risponde al socio Claudio D'Ubaldo evidenziando come tale scelta sia stata fatta nel solco delle linee guida inserite recentemente dal Governo nel disegno legge approvato pochi giorni fa e confermi la volontà della famiglia Gritti di continuare ad essere protagonista della crescita della Società, anche in caso di forte interesse da parte di gruppi internazionali, di eventuali passaggi al mercato principale o aumenti di capitale funzionali ad aumentare il ritmo di crescita del gruppo.

Esaurita la breve fase di discussione, si passa alla fase di votazione; il Presidente mette in fase di votazione quanto in parola e sopra trascritto.

Il Presidente comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto, il risultato della votazione è il seguente:

* favorevoli - azioni numero: 7.422.067;

* contrari - azioni numero: 642.450;

* astenuti - azioni numero: 125.000.

L'Assemblea approva.

Il tutto come da dettagli allegati - sotto **la lettera "D"**.

Il Presidente proclama il risultato e passa al successivo punto dell'ordine del giorno.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la finalità strategica della società sottostante al conferimento di una delega di aumento di capitale ex art. 2443 Cod.Civ., il tutto nel rispetto dei limiti di legge ed altresì nei termini e nelle condizioni di cui alla citata relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed alla modifica statutaria che segue.

In particolare, il Presidente precisa che ricorre l'ipotesi per la quale, non avendo il Consiglio di Amministrazione fatto riferimento nella propria relazione al prezzo di emissione né alla determinazione dei relativi criteri, il parere del Collegio Sindacale sarà richiesto all'organo di controllo allorché, nell'esercizio della delega, l'Organo Amministrativo rilascerà una relazione che avrà ad oggetto anche il prezzo di emissione. Tale modalità operativa è avallata anche dalla Massima n.101 del 25 novembre 2008 della Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano.

In particolare,

- udita l'esposizione del Presidente;
 - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse sociale per le ragioni ivi indicate;
 - visto l'articolo 2443 cod. civ.;
 - essendo verificati i presupposti di Legge e di Statuto;
- viene proposto il seguente

SECONDO TESTO DI DELIBERA

"- di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 26 aprile 2026 e fino a un importo massimo di Euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto che segue;

- di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale inserendo i nuovi commi che seguono:

"L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2023 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della presente delibera e, pertanto, fino al 26 aprile 2026 e fino a un importo massimo di Euro 2.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del

codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan; (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precede ai sensi dell' art. 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo "Grifal S.p.A.", nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.";

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le

deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

Così esposto il SECONDO TESTO DI DELIBERA, il Presidente apre la discussione assembleare sul punto.

Interviene nuovamente il socio Claudio D'Ubaldo il quale domanda se nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti terzi con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile non si tema il rischio della diluizione degli attuali azionisti, o se, in alternativa, non si sia pensato ad un "buyback", evitando così il problema della diluizione e dando così un segnale che l'azienda crede davvero nel progetto.

Riprende la parola il Presidente il quale risponde al socio Claudio D'Ubaldo ricordando come l'esperienza fatta con la "Joint Venture" in Portogallo sia un modello di crescita replicabile; in questo scenario l'aumento di capitale riservato ai partner industriali che affiancheranno il Gruppo, potrebbe consentire loro di investire direttamente nel progetto complessivo e non solo nella "newco", beneficiando così anche della crescita del network. L'obiettivo rimane quindi la creazione di valore per gli azionisti anche a fronte di una eventuale limitatissima diluizione.

Esaurita la breve fase di discussione, si passa alla fase di votazione; il Presidente mette in fase di votazione quanto in parola e sopra trascritto.

Il Presidente comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto, il risultato della votazione è il seguente:

* favorevoli - azioni numero: 8.064.517;

* contrari - azioni numero: nessuno;

* astenuti - azioni numero: 125.000,00.

L'Assemblea approva.

Il tutto come da dettagli allegati - sotto **la lettera "D"**.

- di approvare le modifiche degli articoli 5, 6 e 9 dello Statuto sociale, Statuto che, firmato dalla Parte e da me Notaio, nella sua aggiornata redazione, al presente atto si allega sotto **la lettera "E"**.

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico della Società.

La Parte consente il trattamento dei dati personali che po-

tranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Il Comparente dispensa ma Notaio dalla lettura degli allegati. Non essendovi ulteriori espressi punti all'ordine del giorno e non essendovi punti connessi e necessari, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta l'Assemblea.

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto.

Consta di quattro fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia su dodici intere facciate e sin qui della presente tredicesima.

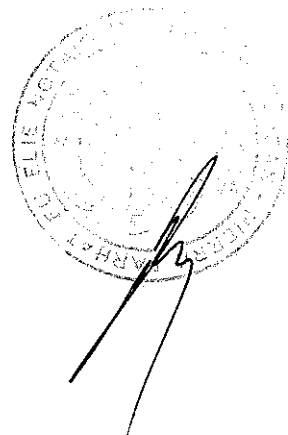
F.to Fabio Angelo Gritti

F.to Dr. JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI GRIFAL S.P.A.**

del 27 aprile 2023 in unica convocazione



Cogno al Serio (BG), 12 aprile 2023

La presente relazione (la “**Relazione**”) viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Grifal S.p.A. (la “**Società**”), per illustrare le modifiche dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) che vengono proposte all’Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2023, in unica convocazione, per trattare il primo argomento di parte straordinaria.

1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, anche in considerazione dell’orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184 del 7 gennaio 2020 (*Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci*), l’introduzione nello Statuto della Società dell’istituto della maggiorazione del voto, con conseguente modifica di talune previsioni dello Statuto, come di seguito illustrato.

Le modifiche proposte e, dunque, l’introduzione della maggiorazione del voto in dipendenza del possesso continuativo di azioni ordinarie, permetteranno alla Società di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti (così da stabilizzare l’azionariato dell’Emittente), i quali, in virtù del beneficio loro riconosciuto, vedranno rafforzato il proprio ruolo nella *governance* della Società.

Sebbene i titoli della Società non siano ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato e pertanto non siano soggetti alle disposizioni contenute nell’articolo 127-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 (“**TUF**”), come indicato nella suddetta massima notarile, lo Statuto sociale potrebbe attribuire diritti diversi, con la stessa modalità tecnica dell’articolo 2351, comma 3, cod. civ. e degli articoli 127-*quater* e 127-*quinquies* del TUF, in dipendenza di condizioni soggettive relative al singolo socio, anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalle norme ora citate.

In altre parole, i medesimi diritti “diversi” che possono caratterizzare le categorie di azioni ai sensi dell’articolo 2348 cod. civ. possono essere attribuiti, non già a una parte predeterminata delle azioni, bensì agli azionisti che si trovino in determinate condizioni, anche con riferimento al possesso delle loro azioni.

Si precisa pertanto che le modifiche che si intendono proporre per introdurre l’istituto della maggiorazione del diritto di voto nello Statuto sociale non comportano la creazione di categorie speciali di azioni dotate di diritti particolari, ma - applicando il principio espresso nella massima notarile - determinano la facoltà per gli azionisti della Società di poter beneficiare della maggiorazione del diritto di voto derogando al principio “*one share – one vote*”.

Allo scopo di poter dare attuazione alla maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto di poter tendenzialmente riprodurre nello Statuto sociale - salvo qualche adattamento - quanto disposto dall’articolo 127- *quinquies* del TUF, apportando le modifiche nei termini di seguito illustrati.

1. Entità del beneficio, soggetti beneficiari e richiesta del beneficio.

Si propone di adottare l’istituto della maggiorazione del voto con l’attribuzione del beneficio nella misura di tre voti per ciascuna azione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che tale coefficiente sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione del voto sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di attribuire il beneficio agli azionisti della Società che ne faranno espressamente richiesta entro 60 giorni dalla *record date* di cui all’art. 83-*sexies*, TUF, relativa all’Assemblea straordinaria (18 aprile 2023).

Più in particolare, la maggiorazione del diritto di voto sarà riconosciuta in modo automatico agli azionisti che trasmetteranno una richiesta alla Società in tal senso (“**Richiesta**”), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute,

corredata dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, che accerti il possesso azionario continuativo dalla *record date* (18 aprile 2023) fino alla data della Richiesta.

Si propone quindi di precisare che il beneficio della maggiorazione possa spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto; fermo restando che la costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisce causa di decadenza dal beneficio.

Si precisa che colui al quale spetta il diritto di voto può in ogni caso e in via irrevocabile rinunciare al voto maggiorato, per tutte o parte delle azioni.

2. Conservazione, estensione e perdita del diritto di voto maggiorato

Si propone inoltre di specificare nello Statuto sociale che la maggiorazione del voto sarà conservata con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:

- costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- successione a causa di morte a favore degli aventi causa (erede o legatario);
- fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria;
- trasferimento a una società interamente controllata.

Il beneficio del voto maggiorato verrà invece meno nel caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Resta fermo che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.

Infine, la maggiorazione del diritto di voto si estenderà nei seguenti casi:

- proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

3. Effetti della maggiorazione del voto ai fini del computo dei *quorum* assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza.

La maggiorazione del voto si computerà anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale; mentre la maggiorazione del voto non avrà effetto sui diritti diversi dal voto, dipendenti da determinate aliquote del capitale.

4. Modifiche degli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale.

Come già precisato, l'introduzione dell'istituto della maggiorazione del voto comporta la conseguente modifica di talune previsioni statutarie, e nello specifico degli articoli 6 e 9 dello Statuto della Società.

Nella tabella seguente, vengono messi a confronto il testo degli articoli oggetto di modifica dello statuto vigente ed il loro nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto e in carattere sottolineato, nel nuovo testo, le parti aggiunte, e in carattere barrato le parti eliminate:

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari	Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari
Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente. La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, <i>inter alia</i>, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.	Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto. In deroga al principio generale di un diritto di voto per azione, ciascuna azione dà diritto a tre voti a condizione che: (i) entro 60 giorni dalla <i>record date</i> di cui all'articolo 83-sexies TUF relativa all'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023 l'azionista abbia formulato una richiesta alla Società in tal senso ("Richiesta"), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (ii) tale Richiesta sia stata corredata dalla comunicazione attestante il possesso continuativo delle azioni per le quali è stata effettuata la Richiesta, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), dalla <i>record date</i> alla data della Richiesta, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto potrà esercitare tre voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile. La maggiorazione del diritto di voto si conserva nei seguenti casi: a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;

	b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR; e) trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.; f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un <i>trust</i> o società fiduciaria, il mutamento del <i>trustee</i> o della società fiduciaria; g) trasferimento a società interamente controllata. La maggiorazione del diritto di voto si estende: a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione; b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto. La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista controllata; fermo restando che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società. La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che
--	--

	fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale. [INVARIATO] [INVARIATO] [INVARIATO] [INVARIATO]
Articolo 9 – Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti	Articolo 9 – Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti
A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Ai fini del presente articolo: (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.	A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Ai fini del presente articolo: (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale dei diritti di voto, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, **ovvero, in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data in cui la società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto così come previsto nell'articolo 6 del presente Statuto.**

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni **ovvero i diritti di voto per cui** ~~per le quali~~ non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Anche alla luce di quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184/2020, ad avviso del Consiglio di Amministrazione la modifica statutaria dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ. a un valore di liquidazione pari a 2,43 Euro (due virgola quarantatré).

L'efficacia della delibera di modifica statutaria è subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive del mancato esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Grifal che comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 500.000 (cinquecento mila), al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione, e della mancata contestazione sul valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 6, cod. civ..

Per maggiori informazioni circa la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relativa relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-*ter*, cod. civ., disponibile sul sito *internet* www.grifal.it, nella sezione *Investor Relations*.

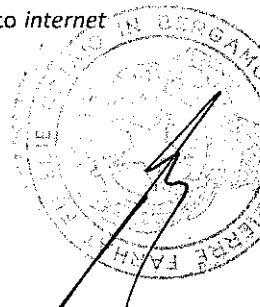
* * * * *

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Grifal S.p.A.,

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*



delibera:

- 1) *di modificare gli articoli 6 e 9 dello statuto sociale di Grifal S.p.A. come risulta nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituisce allegato al verbale assembleare;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; all'ottenimento dell'approvazione di legge per la delibera di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e a adottare ogni formalità necessaria per la gestione delle azioni a voto maggiorato, ivi inclusa la predisposizione di eventuali elenchi".*

Cologno al Serio (BG), 12 aprile 2023

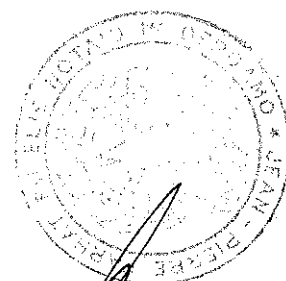
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Fabio Angelo Gritti



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
CUI AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI GRIFAL S.P.A.**

del 27 aprile 2023 in unica convocazione



Cogno al Serio (BG), 12 aprile 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the date.

2. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 2.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ("Delega") da esercitarsi entro il periodo di 3 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa.

Oggetto della delega

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 2.000.000,00 (Duemilioni), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante sottoscrizione da parte di *partner* industriali e finanziari o mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività

ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il Consiglio di Amministrazione pubblichi una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione; si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o realizzare operazioni straordinarie da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Grifal e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema. Si precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 3 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Ammontare della Delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 2.000.000,00.

Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Modifica dello statuto sociale

Di modificare l'art. 5 dello statuto sociale introducendo le seguenti clausole transitorie:

"L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2023 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, entro il termine di 3 anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 27 aprile 2026, e fino a un importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni) comprensivi di sovrapprezzo, (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan; (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle delega che precede ai sensi dell' art. 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Grifal S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili".

Tanto premesso Vi proponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Grifal S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 3 anni (tre) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 27 aprile 2026 e fino a un importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;*
- 2. di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale inserendo i nuovi commi che seguono:*

"L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2023 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, entro il termine di 3 anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 27 aprile 2026, e fino a un importo massimo di Euro 2.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano

attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan; (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precede ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Grifal S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili”;

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.”*

Cologno al Serio (BG), 12 aprile 2023

Grifal S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Fabio Angelo Gritti





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL VALORE DI
LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI GRIFAL S.P.A. IN CASO DI RECESSO

Signori Azionisti,

la presente relazione viene predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Grifal S.p.A. ("Grifal" o la "Società") a seguito della deliberazione, assunta nel corso della seduta consiliare del 28 marzo 2023, di sottoporre all'Assemblea Straordinaria della Società convocata per il giorno 27 aprile 2023, in unica convocazione, la proposta di modifica dello Statuto sociale volta a introdurre il voto maggiorato e illustra le valutazioni e le decisioni assunte dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in ordine al valore di liquidazione delle azioni della Società ai sensi dell'art. 2437-ter, cod. civ..

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Grifal in data 28 marzo 2023 ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria della Società la proposta di modifica degli artt. 6 e 9 dello Statuto sociale al fine di introdurre la maggiorazione del diritto di voto a favore degli azionisti.

La proposta di modifica statutaria prevede la possibilità per i soci della Società, che siano stati tali per un periodo continuativo pari a 12 mesi alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023, di ottenere la maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di tre voti per ciascuna azione. Per maggiori informazioni in merito alla modifica statutaria proposta, si rinvia alla relazione illustrativa ("Relazione Illustrativa") messa a disposizione del pubblico e disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.grifal.it.

Ove approvata, la modifica statutaria determina una modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione e, pertanto, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica dello Statuto compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ. ("Diritto Recesso"), ricorrendo i presupposti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha, quindi, proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni da liquidare ai soci recedenti.

La presente relazione, pertanto, indica:

- (i) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2437-ter, cod. civ. il valore di liquidazione delle azioni della Società (unitamente a una sintesi dei relativi criteri di determinazione), nonché
- (ii) le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso e il conseguente procedimento di liquidazione delle azioni.

2. Condizioni sospensive

Si ricorda che la modifica statutaria di cui si propone l'approvazione è subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) l'importo complessivo di liquidazione a carico della Società e in favore degli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 ss. cod. civ. non sia superiore a Euro 500.000 (Cinquecentomila) ("Esborso Massimo del Recesso"). Si precisa, inoltre, che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione



e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione; e

- (ii) nessun azionista proponga contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione sul valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 6, cod. civ..

Resta quindi fermo che le dichiarazioni di recesso, manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui si siano verificate, salvo rinuncia, le suddette condizioni. Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi delle predette condizioni sospensive, previste dalla delibera dell'assemblea straordinaria in merito alla modifica della predetta clausola statutaria.

L'Esborso Massimo del Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alle condizioni sospensive da parte del Consiglio di Amministrazione laddove così ritenuto nell'interesse della Società): (i) l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e, conseguentemente (ii) gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale Esborso, al fine di preservare le risorse aziendali della Società.

La verifica circa l'avveramento di tali condizioni sospensive, che saranno comunque rinunciabili dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito illustrato, potrà richiedere che sia noto l'esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La Società comunicherà prontamente al mercato l'avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) delle condizioni sospensive. L'avveramento o il mancato avveramento delle condizioni saranno resi noti al pubblico mediante apposito comunicato stampa, pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.grifal.it.

Le condizioni, apposte nell'esclusivo interesse di Grifal, potranno eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento delle condizioni, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria stessa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, tenere conto, per quanto concerne la condizione relativa all'Esborso Massimo del Recesso, dell'eventuale assunzione di impegni di acquisto da parte di soci o di terzi delle azioni oggetto di recesso e della possibilità di cessione delle azioni a valori di mercato che dovessero essere riacquistate dalla Società all'esito del procedimento di liquidazione.

3. Criteri di determinazione del valore delle azioni

Il processo di determinazione del valore di liquidazione derivante dall'esercizio del diritto di recesso deve considerare le disposizioni dettate dal codice civile per le società per azioni, in particolare dall'art. 2437-*ter*, cod. civ..

In applicazione del comma 2 del suddetto articolo, "il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile ed è determinato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni".

Il comma 3 dell'art. 2437-*ter*, invece, stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni quotate nei mercati regolamentati è definito sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, salvo che lo statuto preveda che le modalità di determinazione del valore delle azioni siano quelle di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo.

Sul punto, occorre segnalare, in via preliminare, che le azioni di Grifal sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"), con la conseguenza che le azioni della Società non sono quotate su un mercato regolamentato e che, pertanto, non trova applicazione quanto previsto dal suddetto comma 3 dell'art. 2437-*ter*, cod. civ..

Inoltre, si evidenzia che lo Statuto sociale della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter, comma 4, cod. civ..

In tale contesto, tuttavia, al fine della determinazione del valore delle azioni occorre tener conto che l'applicazione del metodo patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022, pur nella oggettività dei dati contabili da cui deriva, è un criterio di valorizzazione di scarsa utilità in presenza di avviamenti e riserve non espresse in bilancio o particolari *know how* non contabilizzati nell'attivo, ma soprattutto non è in grado di cogliere il valore del complesso aziendale nel suo potenziale di generare utili e valore per gli azionisti e porterebbe quindi ad un valore per azione significativamente inferiore a quello espresso dal mercato e quindi non coerente con le finalità descritte in premessa.

D'altra parte, l'applicazione dei metodi reddituali-finanziari, ovvero basati sulle previsioni di flussi di cassa futuri, potrebbe portare a risultati aleatori, stante le incertezze esistenti sull'attuale fase congiunturale, caratterizzata da inflazione ancora elevata, unita al rischio di recessione, alimentate anche dal conflitto russo-ucraino e dalla recentissima crisi del mondo bancario statunitense.

Pertanto, nonostante il fatto che le azioni della Società non siano quotate in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, per determinare il valore di liquidazione, far riferimento all'andamento del corso del titolo Grifal su EGM. In generale, il metodo valutativo relativo al valore di mercato delle azioni appare in grado di esprimere una valutazione continua della Società, consentendo, peraltro, di tenere conto dei rilevanti mutamenti intervenuti nei mercati finanziari e nella situazione macroeconomica complessiva.

Più in particolare, si evidenzia che le azioni della Società sono negoziate su un mercato che, ancorché non regolamentato, mostra, quantomeno con riferimento ai titoli di Grifal, una certa dinamicità. Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità valutativa consentita dal legislatore ed allineandosi alla prassi osservata con riferimento alle società quotate su Euronext Growth Milan, ha ritenuto opportuno determinare il valore di liquidazione delle azioni basandosi sul "valore di mercato" delle medesime e, più in particolare, sulla media ponderata del corso di borsa relativo ad un certo arco temporale.

Ai fini del calcolo della predetta media, il Consiglio di Amministrazione ha considerato che il periodo di sei mesi antecedente alla data della deliberazione consiliare di sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie in oggetto (i.e. 27 marzo 2023 – 28 settembre 2022) possa essere maggiormente rappresentativo dell'attuale valore di liquidazione delle azioni della Società anche alla luce della circostanza che, nel corso degli ultimi sei mesi si sono manifestati e sono stati adeguatamente assimilati dai mercati azionari i recenti eventi macroeconomici di maggior impatto.

Si sottolinea, inoltre, come anche il legislatore abbia recentemente riconosciuto (si veda l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.), in materia di aumenti di capitale, la rilevanza del valore di mercato delle azioni anche su EGM, legittimando, in termini ancora più rilevanti, le considerazioni appena esposte.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, detto arco temporale appare sufficientemente ampio e adeguatamente rappresentativo per determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società per due ordini di ragioni: (i) nel semestre di riferimento, i titoli della Società scambiati sul mercato hanno avuto un andamento apprezzabile, sia in termini di contratti conclusi sia in termini di controvalore, e, pertanto, la media ponderata dei prezzi di chiusura in detto periodo appare maggiormente indicativa della valorizzazione della Società; (ii) detto periodo consente di esprimere una valutazione congrua e aggiornata di Grifal che tenga conto del mutato (e più incerto) scenario macroeconomico che si è riverberato, in modo rilevante, sui mercati finanziari. È fatto noto che il trascinarsi del conflitto russo-ucraino, l'elevato tasso di inflazione, il rischio recessione e da ultimo i timori derivanti dalle recenti crisi dal mondo bancario negli Stati Uniti ed in Europa stanno continuando ad avere impatti rilevanti sui mercati finanziari.

Per tale ragione si è ritenuto che l'andamento del titolo negli ultimi sei mesi sia non solo un periodo sufficientemente ampio per esprimere tale capacità ma anche in linea con l'orizzonte temporale previsto all'art. 2347-ter, comma 3, cod. civ., in relazione alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato.

In conclusione, si ritiene che l'adozione di periodi di osservazione più ampi o più brevi (12 mesi o 3 mesi) rischierebbe di portare a risultati che potrebbero essere eccessivamente influenzati o da elementi non aggiornati o al contrario, da circostanze turbative troppo recenti nel mercato.

A tal proposito, si evidenzia come la media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della Società degli ultimi sei mesi antecedenti la data della presente relazione è stata pari ad Euro 2,43 per azione.

Rispetto ai sopra citati criteri presi in considerazione, si è ritenuto che il prezzo medio di quotazione del titolo nell'ultimo semestre fosse il valore più rappresentativo per esprimere il valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso.

4. Valore di recesso

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Grifal ha ritenuto di identificare in Euro 2,43 (due-euro-quarantatre-centesimi) per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società ai fini del recesso.

Si precisa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso, sentito il parere del Collegio Sindacale (allegato alla presente relazione *sub* Allegato 1) e vista la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (allegata alla presente relazione *sub* Allegato 2).

5. Difficoltà di valutazione

Visto il carattere oggettivo dei valori utilizzati, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel determinare il valore di liquidazione. Anche per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario farsi assistere da alcun *advisor* indipendente ai fini della determinazione del valore di liquidazione per azione in caso di esercizio del diritto di recesso.

6. Termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni di Grifal a ciò legittimati, non avendo concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis, cod. civ. nei limiti e con le modalità di seguito indicati. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, commi 2 e 3, D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni successivamente alla c.d. *record date* di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, TUF, e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte in tale Assemblea.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-bis e 2437-quater, cod. civ.. Eventuali ulteriori informazioni a riguardo saranno rese note tramite comunicati stampa che saranno resi disponibili anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.grifal.it.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civ., unicamente mediante invio di lettera raccomandata ("**Dichiarazione di Recesso**") da spedire a Grifal entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva le modifiche statutarie in questione ("**Termine**"), della quale sarà data comunicazione da parte della Società.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata alla Società unicamente a mezzo raccomandata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo Via XXIV Maggio, n. 1, 24055 – Cologno al Serio (BG), con oggetto: "Grifal - Comunicazione di Recesso".

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni a pena di inammissibilità:

- le generalità del socio recedente, ivi inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail), per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso e il relativo controvalore in termini di liquidazione, in base al valore di liquidazione sopra descritto;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Ai sensi dell'articolo 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 contenente la *"Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata"*, la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società. Pertanto, gli azionisti che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio alla Società (all'indirizzo sopra riportato), entro il Termine, dell'attestazione sulla legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, comma 3, del TUF.

Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni Grifal in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso, e fino alla data di rilascio della comunicazione, e comunque fino alla data di esercizio del diritto di recesso ove il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario fosse successivo a tale data dall'articolo 127-*bis*, comma 2, TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni Grifal in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali sia esercitato il diritto di recesso, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a Grifal entro il Termine, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata alla Società entro il Termine, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra non avranno effetto.

Le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 43 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, e quindi le azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso dell'avente diritto, sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data, l'azionista recedente potrà esercitare il diritto di voto spettante a tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ., come di seguito illustrato:

1. In primo luogo, le azioni Grifal per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti di Grifal, che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni da essi possedute (*"Offerta in Opzione"*). Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater*, comma 2, cod. civ., un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in

Opzione presso il competente Registro delle Imprese. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan Italia.

Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni Grifal per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi. Qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, e i diritti di opzione di acquisto relativi, non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri Paesi ove l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto agli azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

La Società provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa mediante appositi comunicati stampa e resi disponibili sul sito *internet* di Grifal all'indirizzo www.grifal.it, nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ.. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Ove gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori di Grifal potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, cod. civ.. Le azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino a esito del collocamento verranno rimborsate dalla Società, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ., entro 180 giorni dalla Dichiarazione di Recesso, tramite acquisto effettuato utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357, cod. civ.. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Fermo restando quanto precedentemente descritto in ordine alle condizioni sospensive cui è subordinata l'efficacia della modifica statutaria, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi o in caso di acquisto da parte di Grifal, saranno effettuati con valuta al termine di detto procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito *internet* www.grifal.it.

7. Documenti a disposizione del pubblico

La presente relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente al parere del Collegio Sindacale e alla relazione di BDO Italia S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti) sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Grifal e consultabili sul sito *internet* all'indirizzo www.grifal.it.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell'art. 2437-*ter* cod. civ., preso atto del parere del Collegio Sindacale e di BDO Italia S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti), ha determinato in Euro 2,43 (due-euro-quarantatre-centesimi) il valore unitario di liquidazione delle azioni di

Grifal ai fini del recesso spettante agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie.

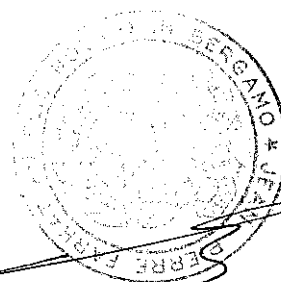
8. Allegati

- Parere del Collegio Sindacale sul valore di liquidazione, rilasciato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.;
- Relazione di BDO Italia S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, sul valore di liquidazione, rilasciata ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ..

Milano, 28 marzo 2023

Fabio Angelo Gritti

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)



Grifal S.p.A.

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter,
secondo comma, del Codice Civile

PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-TER, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE

Al Consiglio di Amministrazione
della Grifal S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO**1.1 Premessa**

Il Consiglio di Amministrazione della Grifal S.p.A. (di seguito, anche "Grifal" o la "Società") ha approvato, in data 28 marzo 2023, alcune modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti prevista per il giorno 27 aprile 2023.

Tali proposte di modifica hanno ad oggetto l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto a favore degli azionisti. In particolare, la proposta di modifica statutaria prevede la possibilità per i soci della Società, che siano stati tali per un periodo continuativo di almeno 12 mesi alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, di ottenere la maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di tre voti per ciascuna azione, con conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello statuto sociale.

In tale circostanza, la Società ha ritenuto applicabile l'art. 2437 del Codice Civile che prevede, per gli azionisti che non intendano concorrere a tale deliberazione, la possibilità di esercitare il diritto di recesso. L'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

BDO Italia S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 19-bis del D.Lgs. n. 39/2010, della revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato della Società, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 17 marzo 2023, l'incarico di predisporre il parere ex art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile sul valore di liquidazione delle azioni della Grifal S.p.A..

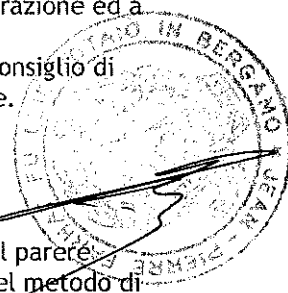
Nel corso della prima parte del Consiglio d'Amministrazione tenutosi in data odierna, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del valore unitario di liquidazione delle azioni della Grifal S.p.A., individuato in euro 2,43 per azione, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. Ciò fermo restando che la Società ha messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, ivi compresa la determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni della Grifal S.p.A..

All'esito dell'avvenuto riscontro della documentazione fatta propria dal Consiglio di Amministrazione ed a noi consegnata al termine della prima fase della richiamata seduta consiliare con quella a noi precedentemente fornita, abbiamo emesso il presente parere, al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione stesso il completamento dell'iter previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

2. NATURA E LIMITI DELL'INCARICO

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione della Grifal S.p.A. il parere previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il valore di liquidazione delle azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questo incontrate per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.



Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori della Grifal S.p.A..

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni di Grifal S.p.A. in caso di recesso" contenente le valutazioni effettuate dagli Amministratori con riguardo alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di esercizio del diritto di recesso;
- i prospetti di calcolo, predisposti dagli Amministratori, relativi alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società;
- le ricerche e analisi finanziarie pubblicate da istituti specializzati e banche d'affari;
- la bozza del parere del Collegio Sindacale in merito all'operazione;
- lo statuto vigente della Società;
- i bilanci d'esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2021 e la relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2022 da noi assoggettati rispettivamente a revisione contabile e revisione contabile limitata, le cui relazioni sono state emesse in data 12 aprile 2022 e 26 settembre 2022;
- i progetti dei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data odierna;
- altri dati ed informazioni verbali di carattere gestionale e finanziario rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico, comunicateci nel corso degli incontri intrattenuti con la direzione della Società.

Abbiamo infine ottenuto attestazione, mediante lettera inviata anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, dal rappresentante legale della Società in data odierna, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

4. METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI E RELATIVI RISULTATI

Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Società hanno proceduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

4.1. Metodologia adottata

Le azioni della Grifal sono negoziate su Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Gli Amministratori, nella loro relazione, evidenziano come Euronext Growth Milan non rappresenti un mercato regolamentato e, pertanto, non trovi diretta applicazione quanto previsto all'art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile.

Gli Amministratori rilevano inoltre che il vigente statuto della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter, comma 4 del Codice Civile.

In tale contesto, nell'ambito della discrezionalità valutativa consentita dal legislatore, gli Amministratori hanno ritenuto che, al fine della determinazione del valore delle azioni della Grifal S.p.A., l'applicazione del metodo patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022, pur nella oggettività dei dati contabili da cui deriva, sia un criterio di valorizzazione di scarsa utilità in presenza di avviamenti e riserve non espresse in bilancio o particolari know how non contabilizzati nell'attivo, ma soprattutto non sia in grado di cogliere il valore del complesso aziendale nel suo potenziale di generare utili e valore per gli azionisti e porterebbe quindi ad un

valore per azione significativamente inferiore a quello espresso dal mercato e quindi non coerente con le finalità di specie.

D'altra parte, gli Amministratori rilevano come l'applicazione dei metodi reddituali-finanziari, ovvero basati sulle previsioni di flussi di cassa futuri, potrebbe portare a risultati aleatori, stante le incertezze esistenti sull'attuale fase congiunturale, caratterizzata da inflazione ancora elevata, unita al rischio di recessione, incertezze alimentate anche dal conflitto russo-ucraino e dalla recentissima crisi del mondo bancario negli Stati Uniti ed in Europa.

Pertanto, nonostante il fatto che le azioni della Società non siano quotate su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, al fine della determinazione del valore di liquidazione, far riferimento all'andamento del corso del titolo su EGM. Il metodo valutativo del valore di mercato delle azioni è stato ritenuto dagli Amministratori in grado di esprimere una valutazione continuativa e coerente della Società, consentendo, peraltro, di tenere conto dei rilevanti mutamenti intervenuti nei mercati finanziari e nella situazione macroeconomica complessiva. Gli Amministratori sottolineano inoltre come anche il legislatore, in materia di aumenti di capitale, abbia recentemente riconosciuto la rilevanza del valore di mercato delle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile), con ciò rafforzando la legittimità della scelta da essi operata.

In considerazione poi della particolare dinamicità che caratterizza il titolo sul mercato EGM, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno determinare il valore di liquidazione delle azioni basandosi sulla media ponderata del corso di borsa relativo ad un certo arco temporale, anche in allineamento alla prassi osservata dagli Amministratori con riferimento alle società quotate su Euronext Growth Milan.

Ai fini del calcolo della predetta media, il Consiglio di Amministrazione ha considerato che il periodo di sei mesi antecedente alla data della deliberazione consiliare di sottoporre all'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie in argomento (cioè il periodo dal 28 settembre 2022 al 27 marzo 2023) possa essere maggiormente rappresentativo dell'attuale valore di liquidazione delle azioni della Società, anche alla luce della circostanza che nel corso degli ultimi sei mesi si sono manifestati e sono stati adeguatamente assimilati dai mercati azionari i recenti eventi macroeconomici di maggior impatto. In particolare gli Amministratori sottolineano che: (i) nel semestre di riferimento, i titoli della Società scambiati sul mercato hanno avuto un andamento apprezzabile, sia in termini di numero di contratti conclusi sia in termini di controvalore, e, pertanto, la media ponderata dei prezzi di chiusura in detto periodo appare maggiormente indicativa della valorizzazione della Società; (ii) detto periodo consente di esprimere una valutazione congrua e aggiornata della Grifal che tenga conto del mutato e più incerto scenario macroeconomico che si è riverberato, in modo rilevante, sui mercati finanziari, in conseguenza del trascinarsi del conflitto russo-ucraino, dell'elevato tasso d'inflazione, del rischio recessione e da ultimo dei timori derivanti dalle recenti crisi del mondo bancario.

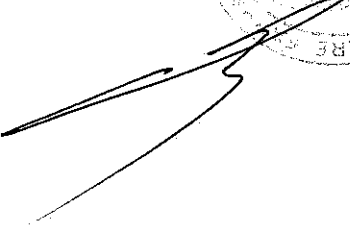
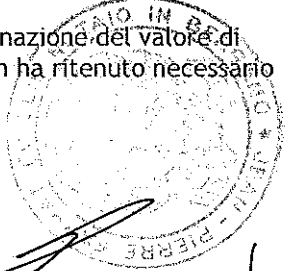
Gli Amministratori ritengono che l'adozione di periodi di osservazione più ampi o più brevi rischierebbe di portare a risultati che potrebbero essere eccessivamente influenzati, o da elementi non aggiornati, o al contrario da circostanze turbative troppo recenti nel mercato; inoltre, il periodo di sei mesi risulta in linea con l'orizzonte temporale previsto all'art. 2347-ter, comma 3, del Codice Civile, in relazione alle società con azioni quotate su mercati regolamentati.

4.2. Risultati cui pervengono gli Amministratori

L'applicazione della metodologia sopra menzionata ha portato gli Amministratori a individuare un valore di liquidazione pari ad euro 2,43 per ciascuna delle azioni che potranno essere oggetto del diritto di recesso.

4.3. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Gli Amministratori non hanno ravvisato difficoltà particolari nel processo di determinazione del valore di liquidazione delle azioni; anche per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario farsi assistere da alcun consulente nell'esercizio di tale determinazione.



5. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esame della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni di Grifal S.p.A. in caso di recesso" che espone il criterio di valutazione adottato, le difficoltà incontrate nel processo valutativo e la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società, relazione ottenuta in via anticipata dagli Amministratori;
- esame critico del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori e raccolta di elementi utili per riscontrare che tale metodo fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni;
- verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla scelta del suddetto metodo;
- verifica della ragionevolezza dei dati utilizzati mediante riscontro con le fonti ritenute più opportune, ivi compresa la documentazione utilizzata e precedentemente descritta nel paragrafo 3;
- verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo valutativo;
- discussioni ed approfondimenti con la Direzione della Società;
- discussione con il Collegio Sindacale in ordine alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile;
- verifica della corrispondenza tra la documentazione ricevuta nel corso dell'incarico e le versioni finali dei documenti fatti propri dal Consiglio di Amministrazione;
- verifica della corrispondenza tra il documento contenente la valutazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni in precedenza messo a disposizione ed il verbale approvato al termine della prima parte della seduta del 28 marzo 2023 a noi consegnato.

Come ricordato, i bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, corredati delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, sono stati da noi a suo tempo assoggettati a revisione contabile, così come la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 è stata da noi assoggettata a revisione contabile limitata.

Abbiamo altresì raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Società e limitata analisi documentale, informazioni circa eventi avvenuti dopo la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e successivamente alla nostra relazione di revisione limitata sul bilancio semestrale 2022 che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente parere.

6. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione ha avuto quale scopo la stima del valore di liquidazione delle azioni per l'esercizio del diritto di recesso, in linea con il disposto dell'articolo 2437-ter del Codice Civile. Di conseguenza, il valore riferito alla Società dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella valutazione non può essere utilizzato per finalità diverse.

Come ricordato, l'applicazione della metodologia adottata dagli Amministratori ha condotto questi ultimi a definire un valore unitario di liquidazione pari a 2,43 euro per azione.

Ciò premesso, le principali considerazioni in ordine all'adeguatezza, nelle circostanze, del metodo valutativo scelto dal Consiglio di Amministrazione della Società, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, sono riportate di seguito:

- le azioni della Grifal sono quotate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che, come indicato dagli Amministratori, non è formalmente un mercato regolamentato e pertanto non trovano diretta applicazione le disposizioni di cui all'art. 2437-ter, terzo comma del Codice Civile, che specificano che "il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media

aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso". Gli Amministratori hanno ritenuto ragionevole, al fine dell'individuazione del valore di liquidazione delle azioni, fare riferimento al valore di mercato delle azioni della Grifal, così come da quotazione EGM sulla base di un arco temporale che possa esprimere il valore economico della Società in maniera congrua e aggiornata alla data del 28 marzo 2023, tenendo conto del mutato e più incerto scenario macroeconomico che si è riverberato, in modo rilevante, sui mercati finanziari; si fa riferimento in particolare alle vicende connesse al trascinarsi del conflitto russo-ucraino, all'elevato tasso d'inflazione, al rischio recessione e da ultimo ai timori derivanti dalle recenti crisi nel mondo bancario statunitense ed europeo;

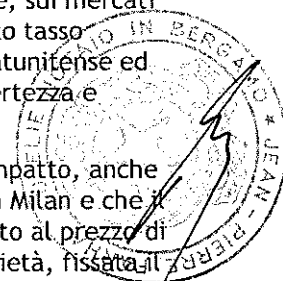
- gli Amministratori evidenziano come il titolo della Società mostri, nel semestre preso in considerazione per le analisi (dal 28 settembre 2022 al 27 marzo 2023) un andamento apprezzabile, sia in termini di numero di contratti conclusi sia in termini di controvalore;
- così come riportato dagli Amministratori nella relazione illustrativa, il legislatore ha comunque riconosciuto la rilevanza del valore di mercato anche nel contesto di mercati non regolamentati, quali Euronext Growth Milan, nell'ambito di aumenti di capitale e di diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile;
- con riguardo all'ampiezza temporale dell'intervallo dei prezzi di Borsa utilizzati dagli Amministratori come base per il calcolo della media, evidenziamo quanto segue:
- la scelta degli Amministratori di un periodo di osservazione di sei mesi anteriore rispetto alla data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la relazione illustrativa può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore attuale di mercato delle azioni della Società, incorporando, altresì, il mutato e più incerto scenario macroeconomico che si è riverberato, in modo rilevante, sui mercati finanziari come sopra citato;
- l'utilizzo del calcolo di una media di medio termine, non considerando, pertanto, valori puntuali o medie di periodi più brevi, permette, altresì, di mitigare nelle risultanze del calcolo la possibile distorsione dovuta all'elevata volatilità dei corsi azionari;
- l'inclusione nel calcolo di medie a maggiore orizzonte temporale rispetto a quello individuato dagli Amministratori, quali, ad esempio, il periodo di un anno, potrebbe comportare la criticità di considerare valori e informazioni non sufficientemente aggiornate, derivanti da un contesto economico e finanziario, sia nazionale che internazionale, non più attuale, a causa, in particolare, del già citato effetto dell'attuale contesto macroeconomico legato al trascinarsi del conflitto russo-ucraino all'elevato tasso d'inflazione, al rischio recessione e da ultimo ai timori derivanti dalle recenti crisi del mondo bancario.

7. LIMITI E DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO INCARICO

In merito alle difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione sul fatto che l'attuale, complesso scenario macroeconomico si è riverberato, in modo rilevante, sui mercati finanziari. In specie, le vicende connesse al trascinarsi del conflitto russo-ucraino, l'elevato tasso d'inflazione, il rischio recessione e i timori derivanti dalle recenti crisi nel mondo bancario statunitense ed europeo hanno avuto e continueranno ad avere impatti significativi sui mercati, causando incertezza e agitazione tra i risparmiatori.

Non si può escludere che il perdurare di tali fenomeni e la loro evoluzione possano avere un impatto, anche significativo, sul corso delle quotazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan e che il valore di liquidazione delle azioni possa perciò differire, anche in maniera significativa, rispetto al prezzo di mercato delle azioni alla data di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria della Società, fissata il 27 aprile 2023, nonché alla data di eventuale effettuazione dell'esercizio di recesso.

Come già riportato, le analisi da noi svolte sono state concluse alla data del Consiglio di Amministrazione della Società del 28 marzo 2023 e a tale data si riferiscono, altresì, le conclusioni da noi riportate, in coerenza con le previsioni dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.



8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente parere, e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Grifal S.p.A. non sia, limitatamente alla finalità per la quale esso è stato sviluppato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario e che esso non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio d'Amministrazione della Grifal S.p.A. ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a soggetti terzi, fatta eccezione per i soci della Grifal S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzato per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Non assumiamo la responsabilità di aggiornare il presente parere per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 28 marzo 2023

BDO Italia S.p.A.


Giovanni Rovelli
Socio

**Parere del Collegio Sindacale di Grifal S.p.A. ex art. 2437-ter c.2 c.c. sul diritto di recesso
in conseguenza dell'introduzione del voto maggiorato e delle connesse modifiche statutarie**

Ai Signori Azionisti della Grifal S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Grifal S.p.A. ("Grifal" o la "Società") ha convocato l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Grifal per il giorno 28 aprile 2023 e per deliberare in merito alla modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto Sociale allo scopo di introdurre la maggiorazione del diritto di voto.

In caso di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea degli azionisti, verranno modificate ed introdotte clausole statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione (ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 1, lett. g) del codice civile), conseguentemente i soci che non avranno concorso alla deliberazione avranno diritto di recedere, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile. Nello specifico, l'art. 2437-ter del codice civile "Criteri di determinazione del valore delle azioni" prevede che:

- il socio abbia diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso (1° comma);
- il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (2° comma);
- i soci abbiano diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea (4° comma).

Il Collegio Sindacale ha quindi vigilato sul rispetto del dettato normativo e, al pari della società di revisione BDO Italia S.p.A., con cui si sono intrattenuti gli opportuni rapporti al fine di essere aggiornati sulle rispettive attività svolte e conclusioni raggiunte, ha emesso il proprio parere di legge, i cui contenuti sono utilizzabili esclusivamente per le finalità proprie dell'art. 2437-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nella "Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Grifal S.p.A.", destinata agli azionisti, espone le motivazioni che, a suo avviso, suggeriscono l'opportunità di introdurre nello Statuto Sociale la maggiorazione del voto in dipendenza del possesso per 12 mesi continuativi ("Periodo di vesting") di azioni ordinarie da parte degli azionisti; la maggiorazione del diritto di voto è riconosciuta in modo automatico ove venga accertato, tramite comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, il possesso azionario continuativo per tutta la durata del Periodo di vesting. Il Consiglio di Amministrazione di Grifal ha inoltre considerato l'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella recente massima n. 184 del 7 gennaio 2020, riproducendo nello Statuto Sociale, *mutatis mutandis*, quanto disposto dall'articolo 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e nella relativa regolamentazione di attuazione.

Inoltre, nella "Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni di Grifal S.p.A. in caso di recesso" viene precisato che l'efficacia delle modifiche statutarie è sospensivamente condizionata alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare complessivo di euro 500.000 - euro cinquecentomila- ("Esborso Massimo del Recesso"), il tutto allo scopo di limitare l'impatto finanziario, ad oggi non prevedibile, che potrebbe derivare in capo alla Società ove fosse obbligata a rimborsare le azioni dei soci recedenti, così da preservare il valore e le risorse aziendali ai fini dell'attuazione degli obiettivi strategici. Il Consiglio di Amministrazione descrive ulteriormente l'operazione proposta, illustrando i criteri di determinazione del valore delle azioni, il valore di recesso, l'assenza di particolari difficoltà nel determinare il valore di liquidazione e i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso.



Il nostro parere viene pertanto espresso sull' idoneità, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e delle scelte adottati dal Consiglio di Amministrazione ai fini della definizione del valore di liquidazione delle azioni.

Il Consiglio di Amministrazione, sebbene le azioni della Società non siano ammesse a quotazione su di un mercato regolamentato, ma sul sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan", e, pertanto, non trovi diretta applicazione il disposto dell' art. 2437-ter, comma 3, del codice civile (a norma del quale il valore di liquidazione è determinato facendo riferimento alla media dei prezzi di chiusura degli ultimi sei mesi), ai fini della determinazione del valore di liquidazione ha ritenuto opportuno utilizzare quale criterio di valorizzazione l' andamento dei corsi delle azioni di Grifal su Euronext Growth Milan nei 6 mesi antecedenti il consiglio d' amministrazione di convocazione dell' assemblea. In applicazione del suddetto criterio (e, segnatamente, media ponderata dei prezzi di chiusura registrati su Euronext Growth Milan nei sei mesi che precedono il consiglio d' amministrazione di convocazione dell' assemblea), il valore unitario per azione della Società risulta pari a euro 2,43 (due euro e quarantatre centesimi). Si precisa come il Consiglio abbia ritenuto che tale metodologia di determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, basata sui valori di mercato, rappresenti la metodologia di valutazione più adeguata al fine di rispecchiare il reale valore di riferimento delle azioni, cosa che invece non riuscirebbero a fare il metodo patrimoniale, che non è in grado di cogliere il valore del complesso aziendale nel suo potenziale di generare utili e valore per gli azionisti, o i metodi reddituali/finanziari, stante le incertezze esistenti sull' attuale fase congiunturale, caratterizzata da inflazione ancora elevata, unita al rischio di recessione, alimentate anche dal conflitto russo-ucraino e dalla recentissima crisi del mondo bancario statunitense.

Il Collegio Sindacale, nell' esaminare i principi illustrati dagli amministratori, ribadisce comunque di non aver effettuato alcuna valutazione economica della Società, né corrente né prospettica; tale valutazione, anche se svolta implicitamente, spetta esclusivamente agli amministratori. Nello svolgimento del proprio lavoro, il Collegio Sindacale dà atto di non aver incontrato limiti, criticità e difficoltà particolari e di aver operato in piena autonomia, sia pure con confronto aperto sia con la stessa Società sia con la società di revisione.

Dopo aver accertato che lo Statuto Sociale non prevede specifici criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso (3° comma dell' art. 2437-ter del codice civile), il collegio sindacale ha concordato nel ritenere che il valore medio di quotazione sia il migliore per esprimere il valore della società in quanto assume in sé le indicazioni in termini di consistenza patrimoniale, di prospettive reddituali e soprattutto del valore di mercato.

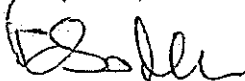
Il collegio concorda anche sulla scelta degli Amministratori di utilizzare un periodo di osservazione di sei mesi (i.e. 27 marzo 2023 – 28 settembre 2022) anteriore rispetto alla data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la Relazione Illustrativa, in quanto ritenuto ottimale per rappresentare il valore attuale di mercato delle azioni della Società, ricomprendendo in sé anche gli effetti dell' incerto scenario macroeconomico.

Il Collegio Sindacale, nel ritenere esaurienti le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione agli azionisti nelle summenzionate relazioni illustrative e preso atto del lavoro e delle conclusioni cui è pervenuta BDO Italia S.p.A., soggetto incaricato della revisione legale, esprime il proprio parere favorevole al valore di riferimento individuato dagli amministratori per la liquidazione delle azioni oggetto di recesso, ritenendolo coerente con il dettato normativo, le disposizioni statutarie e con le premesse poste a base della scelta del suo criterio di determinazione.

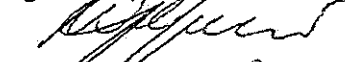
Cologno al Serio, 28 marzo 2023

IL COLLEGIO SINDACALE

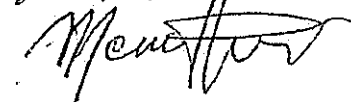
Fabio Mischi, Presidente



Ugo Gaspari, Sindaco effettivo



Mario Papalia, Sindaco effettivo



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	16:00						
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	16:00						
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	16:00						
4	MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	16:00						
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	16:00						
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	16:00						
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	16:00						
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	16:00						
9	AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	16:00						
10	G-QUATTROVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	16:00						
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	16:00						
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	16:00						

Totale azioni in proprio	7.254.667
Totale azioni per delega	924.850
Totale generale azioni	8.189.517
% sulle azioni ord.	71,702

Persone partecipanti all'assemblea:

8

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 1 Parte Straordinaria - Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

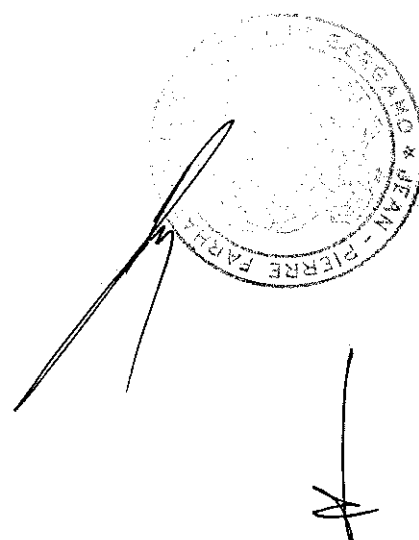
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.422.067	90,629%	64,983%
Contrari	642.450	7,845%	5,625%
Astenuti	125.000	1,526%	1,094%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%



A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "PIERRE FABRE & JEAN - PIERRE FABRE" around the perimeter. Below the signature, there is a small handwritten mark resembling a stylized 'A' or a checkmark.

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Straordinaria - Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISANI)		125.000	1,034	A
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISANI)		46.000	0,403	C
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISANI)		140.500	1,230	C
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISANI)		454.950	3,983	C
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	C
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	7.422.067	90,629%
CONTRARI	642.450	7,845%
ASTENUTI	125.000	1,526%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

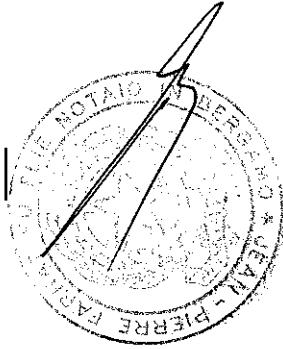
GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8



A

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 2 Parte Straordinaria - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 2.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

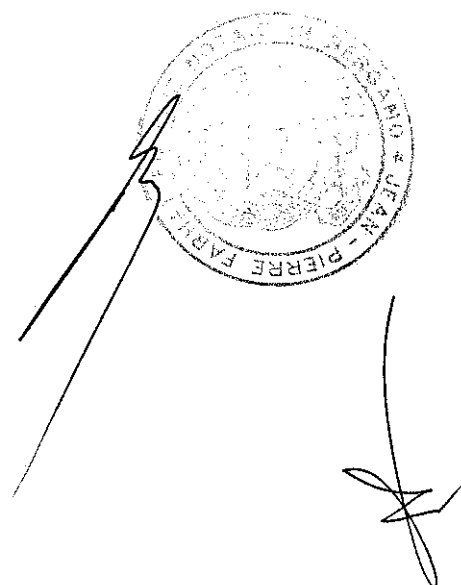
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.064.517	98,474%	70,608%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	125.000	1,526%	1,094%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "GRIFAL S.P.A." and "JEAN-PIERRE FARRE".

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 Parte Straordinaria - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 2.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISANI)		125.000	1,094	A
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISANI)		46.000	0,403	F
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISANI)		140.500	1,230	F
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISANI)		454.950	3,983	F
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	F
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	8.064.517	98,474%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	125.000	1,526%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

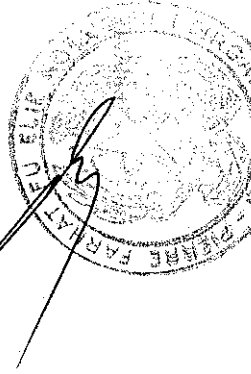
GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8



STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata

"GRIFAL S.p.A."

Articolo 2

Sede

La Società ha sede nel comune di Cologno al Serio (BG). L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

(a) lo svolgimento di attività di assunzione di partecipazioni in società, enti, imprese, consorzi ed associazioni sia italiani che stranieri, nonché l'esercizio delle attività di:

a. concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, purché tale attività non sia svolta "nei confronti del pubblico";

b. servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi, purché nell'ambito del gruppo di appartenenza;

c. coordinamento tecnico, amministrativo, contabile e finanziario delle società partecipate;

(b) l'attività di acquisto, vendita, permuta, locazione, di beni immobili sia civili che industriali, nonché l'amministrazione e la gestione di immobili di proprietà sociale;

(c) la ricerca, la progettazione e la realizzazione di soluzioni di imballo;

(d) la produzione, la lavorazione e il commercio di imballaggi, loro parti e componenti e di accessori per la movimentazione di beni in genere, per conto proprio e di terzi;

(e) la prestazione di servizi per la gestione, il magazzinaggio e la movimentazione di beni di terzi, ivi compresa la locazione di spazi;

(f) la prestazione di servizi di certificazione e di collaudo di imballaggi, loro componenti e materiali in genere;

(g) la costruzione, la vendita e il noleggio di impianti industriali e loro parti, di macchinari e di attrezzature in genere, principalmente destinati alla lavorazione dei materiali da imballaggio;

(h) l'elaborazione di studi e ricerche e la prestazione di servizi connessi alla realizzazione di impianti e macchinari industriali, alle valutazioni di congruità tecnico-economica,

all'assistenza tecnica in genere;

(i) il coordinamento delle strutture logistiche, professionali commerciali e finanziarie concorrenti alla realizzazione di impianti e macchinari industriali, nonché la valutazione di affidabilità dei materiali e dei procedimenti tecnologici utilizzabili;

(j) la gestione, la compravendita e la locazione (esclusa la concessione in locazione finanziaria) di beni immobili in genere.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà assumere e concedere rappresentanze, commissionarie e concessioni di vendita per la commercializzazione degli stessi prodotti. La società potrà inoltre realizzare iniziative editoriali, multimediali, distribuire prodotti editoriali e pubblicitari e, come attività strumentale, organizzare corsi di formazione rivolti ai privati, ai professionisti e alle imprese operanti in tutti i settori.

La società potrà assumere mandati di agenzia e di rappresentanza di ogni genere.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie, ritenute utili e/o necessarie, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per il conseguimento dell'oggetto sociale e concedere garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni altrui.

È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.142.156,10 (unmilionecentoquarantaduemilacentocinquantasei/10) ed è diviso in numero 11.421.561 (undicimilioniquattrocentoventunomilacinquecentosessantuno) azioni, prive di indicazione del valore nominale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione

può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del numero delle azioni preesistenti, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda fase, c.c., a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2023 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della presente delibera e, pertanto, fino al 26 aprile 2026 e fino a un importo massimo di Euro 2.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettere, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441,

comma 6, del Codice Civile; (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan; (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precede ai sensi dell' art. 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo "Grifal S.p.A.", nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

In deroga al principio generale di un diritto di voto per azione, ciascuna azione dà diritto a tre voti a condizione che: (i) entro 60 giorni dalla record date di cui all'articolo 83-sexies TUF relativa all'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023 l'azionista abbia formulato una richiesta alla Società in tal senso ("Richiesta"), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (ii) tale Richiesta sia stata corredata dalla comunicazione attestante il possesso continuativo delle azioni per le quali è stata effettuata la Richiesta, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), dalla record date alla data della Richiesta, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino

soddisfatte, l'avente diritto potrà esercitare tre voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile.

La maggiorazione del diritto di voto si conserva nei seguenti casi:

- a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- e) trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
- f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria;
- g) trasferimento a società interamente controllata.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista controllata; fermo restando che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno ri-

ferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'articolo 83, duodecies TUF.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili. Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla so-

cietà siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) dei diritti di voto, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero, in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data in cui la società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto così come previsto nell'articolo 6 del presente Statuto.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni ovvero i diritti di voto per cui non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano, anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 10 dello Statuto.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con De-

libera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di As-sirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Eu-

ronext Growth Milan.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche lo Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Avvenire", "Domani", "La Repubblica", "Corriere della Sera" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee.

Articolo 16

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo e, in mancanza di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove

richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF; tale candidato deve essere indicato al primo posto di ciascuna lista.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) un documento rilasciato dallo Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dallo Euronext Growth Advisor della Società;
- f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ra-

gione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto.

to siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 21

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed

il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare, in caso di operazioni straordinarie, variazioni nell'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori di cui al presente articolo.

Articolo 25

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 26

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ..

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 27

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le ri-

spettive cariche;

c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o sta-

tutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spediti agli altri membri almeno otto gior-

ni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to Fabio Angelo Gritti

F.to Dr. JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.